

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/TFN – Sezione Vertenze Economiche
(2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 6 novembre 2015, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Marina Vajana, Avv. Antonino Piro, Avv. Roberto Pellegrini, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Dott. Salvatore Floriddia.

1) RECLAMO N. 040 RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI GIULIANOVA 1924 A R.L. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CALABUIG MATIAS ALEJANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 316 DEL 30 GIUGNO 2015.

Il Tribunale Federale vista la dichiarazione del 5.11.2015 e la documentazione ad essa allegata, dichiara cessata la materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 41 DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI GIULIANOVA 1924 A R.L. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SORRENTINO GENNARO, PUBBLICATA NEL C.U. 316 DEL 30 GIUGNO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della Società Città di Giulianova 1924.
Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N. 021 DELLA SOCIETA' A.S.D. MACCHITELLA GELA CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA

COMMISSIONE PREMI N. 1138 (TUVE' ROSARIO) PUBBLICATA SUL C.U. 11/E DEL 17 GIUGNO 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della A.S.D. Macchitella Gela e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi. Vista l'art. 30 comma 36 C.G.S. dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti di competenza. Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N.195 DELLA SOCIETÀ ASD GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ANDREA PINTORI, PUBBLICATA NEL C.U. 281 LND DEL 27 MAGGIO 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della Società Ginnastica e Calcio Sora e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici/LND. Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Giuseppe Lepore, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Dott. Salvatore Floriddia.

5) RECLAMO N° 24 DEL CALCIATORE Nwigwe Ikechukeu Godspower AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ' A.S.D. CITTA' DI SIRACUSA, PUBBLICATA NEL C.U. 316 DEL 30 GIUGNO 2015.

Ordinanza.

6) RECLAMO N° 42 DELLA SOCIETÀ' A.S.D. CITTA' DI GIULIANOVA 1924 A R.L. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE URSINI ALESSIO, PUBBLICATA NEL C.U. 316 DEL 30 GIUGNO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della Società Città di Giulianova 1924. Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N° 26 DEL CALCIATORE CRINO' FILIPPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETA' N.F.C. ORLANDINA ASD, PUBBLICATA NEL C.U. 316 DEL 30 GIUGNO 2015.

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo del sig. Crinò Filippo e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici/LND.

Per le ragioni di cui in motivazione dispone rimettersi gli atti al Comitato Regionale Sicilia per gli accertamenti di competenza circa la sede effettiva della Società N.F.C. Orlandina A.S.D..

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N. 044 DELLA SOCIETÀ A.S.D. PECETTO CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. DENSO F.C. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI N. 23 (D'ALCALA DANIELE), PUBBLICATO SUL C.U. 1/E DEL 14 LUGLIO 2015.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della Società A.S.D. Pecetto e, per l'effetto, determina in Euro 1.623,00= il premio di preparazione dovuto dalla A.S.D. Denso F.C., ad essa A.S.D. Pecetto quale unica Società titolare del vincolo dilettantistico giovanile del calciatore D'Alcala Daniele; determina altresì in Euro 243,45= l'importo dovuto dalla A.S.D. Denso F.C. a titolo di penale in favore della F.I.G.C..

Ordina restituirsi la tassa.

9) RECLAMO N. 157 DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LOPETRONE ANGELO, PUBBLICATA NEL C.U. 205 LND DEL 24 MARZO 2015.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della A.S.D. Torrecuso Calcio ed annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici/LND.

Visto l'art. 33 comma 14 C.G.S. liquida le spese del procedimento da corrispondere alla F.I.G.C. in Euro 1.500,00= + IVA, ponendole a carico del sig. Lopetrone Angelo.

Ordina restituirsi la tassa.

10) RECLAMI N° 031-2-3-4-5-6-7-8 DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL SAN LAZZARO CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. ATHLETIC FELSINA AVVERSO LE

DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI N° 10 (BERNAGOZZI MATTEO), N° 36 (GAMBERINI RICCARDO), N° 37 (GAVIOLI FILIPPO), N° 38 (GERMANO' ANTONIO), N° 39 (GIULIANI DAVIDE), N° 60 (MAURIZZI ALBERTO), N° 82 (SERRA FEDERICO) e N° 89 (TOSELLI FRANCESCO), TUTTE PUBBLICATE NEL C.U. 1/E DEL 14 LUGLIO 2015.

Ordinanza.

IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno

Publicato in Roma, 9 novembre 2015

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE

Carlo Tavecchio